



TRIBUNALE DI FROSINONE

PRESIDENZA

Via F.Calvosa C.F. 80008870604 tel 0775-3611

PEO:prot.tribunale.frosinone@giustizia.it *PEC: prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it

Frosinone, 20 maggio 2024

Prot. n. 1633/2024

Al Sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Frosinone

OGGETTO: Nuovo Rito Famiglia – Procedimenti con cumulo delle domande di separazione e di divorzio – Orientamenti interpretativi del Tribunale di Frosinone.

All'esito dell'esame compiuto congiuntamente con i giudici assegnatari delle cause in materia di separazione e divorzio, fornisco riscontro alla Sua richiesta diretta a conoscere l'orientamento del Tribunale di Frosinone in ordine ai problemi di interpretazione scaturenti dalle disposizioni in materia di procedimenti con cumulo delle domande di separazione e di divorzio allegando alla presente lo stralcio della riunione di sezione del 7 maggio 2024 nel corso della quale sono state discusse tali questioni.

Segnalo in particolare che, tra l'altro, il Tribunale ritiene che le "ulteriori difese" di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. possono e debbono essere depositate dalle parti una sola volta, vale a dire prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata dal giudice ai sensi dell'art. 473-bis.14 (non anche dopo che, nel corso della trattazione della causa, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sullo status della separazione e del decorso del termine stabilito dall'ordinamento, siano divenute procedibili la domanda di divorzio e quelle a questa connesse) e quanto concordato in ordine alle regolazione delle spese processuali e riportato al punto 1.2 del verbale.

Il Presidente del Tribunale

Paolo Sordi





TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2024

Il 7 maggio 2024, alle ore 16, nell'Ufficio della Presidenza sono presenti: il Presidente del Tribunale, dott. Paolo Sordi e i magistrati del Terzo Gruppo di Lavoro della Sezione civile dott. Fabrizio Fanfarillo, dott.ssa Simona Di Nicola, dott. Andrea Petteruti, dott.ssa Roberta Bisogno.

[omissis]

1. Con riferimento alle problematiche emerse rispetto al procedimento con cumulo delle domande di separazione e di divorzio di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., i presenti rilevano che la questione interpretativa fondamentale posta dal nuovo istituto è quella di verificare se quello disciplinato dalla menzionata norma codicistica sia un procedimento sostanzialmente unitario (come una qualsiasi altra causa), caratterizzato solamente dal fatto che su alcune domande (quella di divorzio e quelle a questa connesse) il giudice non potrà pronunciarsi se non dopo che si verifichino certe condizioni, ovvero è un procedimento che si compone di due distinti, seppur collegati, "tronconi" (quello della separazione e quello del divorzio), ognuno dei quali a sua volta articolantesi in una sua propria fase introduttiva (quella del primo "troncone" composta da ricorso, comparsa di costituzione e "ulteriori difese" depositate prima dell'udienza di comparizione delle parti; quella del secondo "troncone" composta dalle "ulteriori difese" depositate prima della prima udienza destinata all'esame della domanda di divorzio), una fase istruttoria (una limitata alle prove relative ai fatti rilevanti per la decisione della domanda di separazione, l'altra concernente le prove relative alla domanda di divorzio) e una fase decisoria (nel primo "troncone", la sentenza che definisce tutte le domande connesse alla separazione, nel secondo, la sentenza che definisce le domande connesse al divorzio).

All'esito di un'ampia e approfondita discussione, i presenti esprimono la loro preferenza per la concezione unitaria. Infatti, in primo luogo, essa appare maggiormente coerente con la lettera delle disposizioni normative che vengono in rilievo (ad esempio, l'art. 473-bis.49, primo comma, primo periodo, che, nell'individuare gli atti nei quali è possibile per le parti proporre anche la domanda di divorzio in quelli «introduttivi del giudizio di separazione», non contiene alcun «adattamento» del contenuto delle norme che definiscono il contenuto di quegli atti – artt. 473-bis.12 e 473-bis.16 –; l'art. 473-bis.49, quarto comma, il quale precisa che la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di separazione nei quali è stata proposta anche la domanda di divorzio e quelle ad essa connesse «contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti», prefigurando così una sentenza unica che definisce compiutamente sia le domande connesse alla separazione, sia quelle connesse al divorzio). In secondo luogo, essa è maggiormente coerente con la *ratio* dell'istituto che è quella della contrazione dei tempi di durata complessiva dei procedimenti giudiziali che conducono allo scioglimento del vincolo coniugale. In sostanza, volendo far riferimento agli istituti generali del processo civile, si potrebbe

dire che la riforma del 2022 ha trasformato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il decorso del termine minimo dall'udienza di comparizione davanti al giudice da presupposti della domanda di divorzio (che, quindi, dovevano sussistere prima della proposizione di tale domanda e, in difetto, la domanda doveva essere dichiarata inammissibile, a nulla rilevando che essi si fossero perfezionati dopo il deposito del ricorso di divorzio: Cass. n. 36176/2021, n. 1260/1999; n. 1819/1997) in condizioni di quella domanda e, dunque, la loro mancanza al momento della proposizione della domanda non ne determina l'inammissibilità, essendo sufficiente, affinché il giudice si possa pronunciare sul merito di essa, che quelle condizioni (il passaggio in giudicato della sentenza di separazione unito al decorso del termine minimo di durata della separazione) sussistano al momento della decisione della causa.

1.1. Da tale concezione unitaria del procedimento discendono le seguenti conseguenze:

a) fase introduttiva del giudizio:

- se è l'attore a proporre nel suo ricorso domande di separazione e di divorzio, esso, a norma dell'art. 473-bis.12, deve provvedere agli adempimenti di allegazione e probatori con riferimento a tutte le domande formulate nel ricorso. Il convenuto a sua volta, nella comparsa di costituzione, deve difendersi su tutte le predette domande ai sensi dell'art. 473-bis.16 e, eventualmente, proporre domande riconvenzionali tanto rispetto alla domanda principale di separazione quanto a quella principale di divorzio. Nelle successive "ulteriori difese", le parti devono compiere le attività contemplate dall'art. 473-bis.17 rispetto a tutte le domande (immediatamente procedibili o meno che siano) ormai presenti nella causa;

- se, invece, l'attore propone solamente la domanda di separazione e il convenuto, nella propria comparsa di costituzione, propone quella di divorzio (e quelle a questa connesse), da qualificare come domanda riconvenzionale, l'attore, nella prima delle memorie *ex art. 473-bis.17*, potrà difendersi contro di essa e potrà anche proporre domande rispetto al divorzio (si tratta, all'evidenza, di «domande [...] che sono conseguenza delle difese del convenuto»). E così via per le altre memorie previste dallo stesso art. 473-bis.17.

In sostanza, le "ulteriori difese" di cui all'art. 473-bis.17 possono e debbono essere depositate dalle parti una sola volta, vale a dire prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata dal giudice ai sensi dell'art. 473-bis.14. Non sarà invece possibile depositare tali "ulteriori difese" anche dopo che, nel corso della trattazione della causa, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sullo *status* della separazione e del decorso del termine stabilito dall'ordinamento, siano divenute procedibili la domanda di divorzio e quelle a questa connesse. Una tale conclusione non sacrifica le esigenze defensionali delle parti scaturenti da eventuali sopravvenienze, poiché in tali casi di applicherà (non l'art. 473-bis.17, bensì) gli artt. 473-bis.19 e 473-bis.23.

b) udienza di comparizione delle parti e conseguenti provvedimenti del giudice:

Nulla osta alla piana applicazione, anche nel procedimento in questione, dei primi due commi dell'art. 473-bis.21. Quanto al terzo comma dello stesso articolo, la conciliazione (con conseguente rimessione della causa in decisione) ivi prevista riguarderà solamente la separazione, così come la successiva sentenza del collegio.

Passando all'art. 473-bis.22, i provvedimenti temporanei e urgenti di cui ai primi due commi della norma, si riferiranno ovviamente alla domanda di separazione.

Per quanto riguarda i provvedimenti sulle richieste istruttorie, i presenti ritengono che il giudice potrà decidere anche in ordine ai mezzi di prova concernenti la domanda di divorzio e quelle ad essa connesse.

Passando al quarto comma dell'art. 473-bis.22 (che prevede che la causa sia trattenuta in decisione quando la causa è matura per la decisione senza necessità di istruttoria – primo periodo – e quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone – terzo periodo –), i presenti ritengono che la consolidata giurisprudenza di legittimità espressasi sulle norme che in precedenza

regolavano i procedimenti di separazione e divorzio (art. 709-*bis* c.p.c. e art. 4, co. 12, l. n. 898 del 1970) e secondo la quale, indipendentemente da qualsiasi sollecitazione delle parti al riguardo, il giudice doveva rimettere la causa al collegio perché fosse pronunciata la sentenza (espressamente qualificata dalla legge come «non definitiva») sullo *status* (v., per l'art. 709-*bis*, Cass. n. 20166/2019, n. 20666/2017, n. 10484/2012, e, per l'art. 4, co. 12, l. n. 898, Cass. n. 9614/2010), impone di pervenire alla medesima conclusione anche con riferimento alla nuova norma, il cui tenore è analogo a quello delle disposizioni che l'hanno preceduta. Tale conclusione sembra anche suggerita dal criterio direttivo dettato dall'art. 1, co. 23, lett. q) della legge delega in generale per la disciplina del nuovo rito di famiglia (e non specificamente per il caso del cumulo di domande di separazione e divorzio), secondo il quale il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere che «alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande», formulazione che sembra far capire che all'esito dell'udienza di comparizione delle parti occorre comunque pronunciare una sentenza: o definitiva se non c'è bisogno di istruttoria, o parziale sullo *status* in caso contrario.

Seguendo questa impostazione, dunque, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, seppure la causa di separazione necessiti di istruttoria, essa sarà rimessa al collegio che pronuncerà sentenza (che può essere senz'altro essere qualificata come «non definitiva» perché il processo prosegue per le altre domande connesse con la separazione) sullo *status* che, a sua volta, potrà essere impugnata solamente con appello immediato (ultimo periodo del quarto comma).

Per quel che concerne, invece, l'altra disposizione dettata dal quarto comma dell'art. 473-*bis*.22 (rimessione della causa in decisione se non c'è necessità di istruttoria), i presenti, pur riconoscendo che, secondo i principi generali, il collegio potrebbe decidere tutte le domande collegate alla separazione, evidenziano che tuttavia, in questa maniera, si porrebbero questioni forse inestricabili in materia di impugnazione della sentenza e precisamente almeno le seguenti: 1) in caso di appello immediato (cui potrebbe seguire poi il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello) la domanda di divorzio (e, dunque, tutto il procedimento di primo grado) è destinata a rimanere sospesa (di fatto o di diritto) per anni e anni, appunto perché solamente il passaggio in giudicato della pronuncia sullo *status* della separazione può avverare la condizione di procedibilità della domanda di divorzio; 2) si dovrebbe dimostrare, in mancanza di indicazioni rinvenibili al riguardo nel testo normativo, che anche la sentenza che decida tutte le domande connesse alla separazione sia impugnabile solo con appello immediato e, dunque, sia «definitiva», nonostante restino ancora altre domande (quella di divorzio e quelle a questa connesse) che debbono essere decise.

Sulla base di tali considerazioni i presenti, pur riconoscendo l'estrema difficoltà di pervenire ad una ricostruzione dell'istituto che sia perfettamente aderente, in ogni sua parte, alle scarse indicazioni desumibili dal dettato normativo, ritengono che la ricostruzione maggiormente «funzionale» sia quella che presuppone che in questo tipo di procedimenti vi siano sentenze non definitive sullo stato (prima quello di separazione e poi, ma solo nell'eventualità in cui ci sia ancora bisogno di compiere attività istruttoria, quello di divorzio) e un'unica sentenza definitiva su tutte le altre domande.

Pertanto concordano sul fatto che, seppure la domanda di separazione sia interamente decidibile senza alcuna attività istruttoria, il tribunale pronuncerà, all'esito della prima udienza, solamente una sentenza «non definitiva» (così, del resto, anche la norma della legge delega riguardante specificamente il procedimento cumulato, vale a dire quella della lett. bb) dell'art. 1, co. 23, l. n. 206 del 2021) sullo stato delle persone e poi disporrà la prosecuzione del giudizio per le domande connesse al divorzio, rinviando la statuizione sulle domande della separazione diverse da quella sullo *status* alla sentenza, questa sì, definitiva che porrà fine al processo. Sentenza che, dunque, conterrà (come del resto è normale che accada in un processo civile) la decisione su tutte le domande proposte in causa dalle due parti.

Tale ricostruzione (secondo la quale il procedimento cumulato è destinato a concludersi con una sola sentenza che contenga le statuizioni relative sia alle domande della separazione sia a quelle

del divorzio) è confortata anche dall'indicazione ricavabile dall'ultimo comma dell'art. 473-*bis*.49, secondo il quale, all'esito dei procedimenti in questione è emessa «sentenza» che «contiene autonomi capi per le diverse domande» e «determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti». Tale norma (e specialmente l'ultimo dei segmenti riportati) si giustifica solamente ipotizzando che è in un unico provvedimento che il tribunale dovrebbe decidere tutte le diverse richieste di erogazione di contributi economici, perché altrimenti non si capirebbe la necessità di precisare anche le singole decorrenze degli stessi.

c) Fasi successive all'udienza di comparizione:

Una volta pronunciata la sentenza sullo *status* di separazione, se la causa non necessita di istruttoria, si fissa l'udienza per la trattazione della domanda di divorzio, rispettando comunque il periodo minimo di 12 mesi dall'udienza di comparizione delle parti.

Se, invece, siano stati ammessi mezzi istruttori, si procederà alla loro assunzione (e dunque, eventualmente, anche di quelli relativi esclusivamente al divorzio). Nel corso dell'istruttoria, se non sia stata già programmata dal giudice un'udienza per la trattazione della domanda di divorzio, la parte interessata potrà chiedere al giudice che sia fissata tale udienza, rispettando comunque il periodo minimo di 12 mesi dall'udienza di comparizione delle parti.

Per quanto già detto, prima dell'udienza in questione le parti non potranno ricorrere alle "ulteriori difese" di cui all'art. 473-*bis*.17.

In tale udienza:

- se il giudice riterrà la causa ormai matura per la decisione (su tutte le domande), procederà a norma dell'art. 473-*bis*.28 se nel corso del giudizio sia stata espletata attività istruttoria; se, invece, non sia stata svolta alcuna attività istruttoria (né con riferimento alla domanda di separazione, né a quella di divorzio), il giudice provvederà ai sensi dell'art. 473-*bis*.22, quarto comma, primo periodo e, cioè, ordinerà la discussione orale della causa nella stessa udienza o in una successiva e, all'esito, tratterà la causa in decisione;

- se, invece, vi sia ancora attività istruttoria da svolgere, il giudice, rimetterà la causa al collegio per la decisione sul solo *status* del divorzio. Una volta esaurita l'istruttoria disporrà ai sensi dell'art. 473-*bis*.28.

1.2. Con specifico riferimento agli aspetti connessi con la regolazione delle spese processuali, i presenti concordano sul fatto che, essendo individuabile una sola sentenza definitiva (quella che chiude l'intero giudizio), esclusivamente in quella sede il Tribunale si pronuncerà sulle spese della lite, ovviamente, tenendo conto dell'attività svolta con riferimento a tutte le domande oggetto della stessa.

Analogamente, per quel che riguarda la liquidazione dei compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà al termine dell'intero giudizio, anche qui, ovviamente, tenendo conto dell'attività svolta dal difensore con riferimento a tutte le domande (di separazione e di divorzio).

[omissis]